

DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

1 DEFINIZIONI

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

Campagna viticola: la campagna di produzione, con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Circolare: circolare AGEA ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016 recante disposizioni nazionali di attuazione DM n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Produttore o conduttore: la persona fisica o giuridica che, con idoneo titolo, conduce una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali. Il conduttore o produttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi all'aggiornamento del fascicolo aziendale e alla presentazione delle modifiche che interessano le superfici vitate. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA).

Decreto: Decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli".

Estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali.

Potenziale produttivo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati, nonché delle autorizzazioni concesse e non ancora utilizzate.

Regolamento: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Reimpianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, a seguito di conversione di diritto di reimpianto o autorizzazione al reimpianto.

Sovrainnesto: l'innesto di una pianta di vite già precedentemente innestata.

Schedario viticolo: strumento disciplinato dal Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 e dalla deliberazione di Giunta regionale n.1997 del 17 dicembre 2012.

Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in

caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è computata fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

UNAR: Scheda tecnica alfanumerica delle Unità Arboree. La vite è una sottoclasse delle UNAR.

Unità vitata: superficie continua a vite, all'interno di una particella catastale condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT, varietà di uva. È tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o "altri a bacca nera" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare.

2 SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, le superfici vitate possono essere impiantate o reimpiantate in virtù di una autorizzazione concessa ai sensi del Regolamento.

Le tipologie di autorizzazioni all'impianto sono le seguenti:

- 1) autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto;
- 2) autorizzazioni al reimpianto;
- 3) autorizzazioni al reimpianto anticipato;
- 4) autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del Decreto.

Le autorizzazioni sono concesse ai produttori che presentano richiesta e si riferiscono ad una superficie espressa in metri quadri.

I produttori possono fare richiesta solo se regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con posizione validata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale 15 settembre 2003, n. 17 recante "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna".

L'autorizzazione di cui al punto 1) ha la stessa validità del diritto che l'ha generata, le autorizzazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) sono valide tre anni dalla data di concessione.

L'autorizzazione non può essere utilizzata per il reimpianto di vigneti oltre la data di scadenza. Per utilizzo dell'autorizzazione si intende l'impianto del vigneto.

Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Regolamento, è soggetto alle sanzioni amministrative fissate dallo stato membro.

Le autorizzazioni possono essere esercitate solo nell'azienda per la quale sono concesse e nell'ambito dei terreni che risultano in conduzione all'azienda. Le autorizzazioni non sono trasferibili tranne che nelle casistiche di subentro individuate dalla Circolare.

Ai sensi della Circolare, il titolare dell'autorizzazione può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la regione

di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della regione di riferimento. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta da parte della regione dove si vuole effettuare l'impianto.

A seguito della variazione, l'autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla regione di destinazione.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento per le autorizzazioni per reimpianto anticipato.

Sono esenti dal sistema di autorizzazione gli impianti destinati a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze, esclusivamente al consumo familiare del viticoltore e gli impianti realizzati a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità.

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto il produttore comunica l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro informatico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

3 REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Ai fini della gestione del sistema delle autorizzazioni all'impianto, è istituito il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (di seguito Registro delle autorizzazioni).

Il Registro delle autorizzazioni è aggiornato sulla base:

- a) delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, delle autorizzazioni al reimpianto (compreso reimpianto anticipato), delle domande di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni;
- b) delle comunicazioni di avvenuta esecuzione delle opere di impianto\reimpianto;
- c) degli esiti dell'attività di controllo dei Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca (di seguito Servizi territoriali).

Le autorizzazioni già rilasciate entro il 31 dicembre 2015 ai sensi della precedente normativa (e non inserite nel Registro delle autorizzazioni) restano valide sino alle scadenze in esse indicate.

4 AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

Le domande per l'autorizzazione sono presentate al Ministero in modalità telematica nell'ambito del SIAN e secondo le procedure stabilite da AGEA.

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Ogni richiedente presenta un'unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni.

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni e Province autonome le aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera rilascia entro il 1° giugno le autorizzazioni, che hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio. Le autorizzazioni sono iscritte nel Registro delle autorizzazioni.

Qualora la superficie dell'autorizzazione rilasciata sia inferiore al 50% di quella richiesta, il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dei Servizi

territoriali, può rifiutare l'autorizzazione senza incorrere in sanzioni.

5 DISCIPLINA GENERALE DEI PROCEDIMENTI

L'Amministrazione competente è il Servizio territoriale nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo. Ove non diversamente precisato, le istanze e le comunicazioni sono presentate al Servizio territoriale competente.

I Servizi territoriali individuano per ciascun procedimento l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di protocollazione da parte dell'Ente, che ne dà riscontro al conduttore fornendo gli ulteriori elementi relativi al procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge n. 241/1990.

Nel caso in cui il Servizio territoriale valuti la necessità di chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti al produttore i termini dei procedimenti, di seguito disciplinati, sono sospesi, in attesa delle integrazioni/chiarimenti richiesti. Il produttore dovrà trasmettere quanto richiesto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Per i procedimenti volti all'iscrizione di una autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni che si concludono con esito negativo o parzialmente negativo il Servizio territoriale, prima dell'adozione del provvedimento finale, provvede a comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90. Decorso i termini previsti, anche in relazione alle controdeduzioni prodotte, adotta apposito atto e notifica al richiedente il diniego di autorizzazione o l'autorizzazione parziale.

6 CONVERSIONE IN AUTORIZZAZIONE DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

Ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Regolamento i diritti di impianto inseriti nel Registro dei diritti, di cui al Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 relativo alla disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, devono essere convertiti in autorizzazioni prima di procedere all'impianto del vigneto.

I produttori che intendono impiantare superfici vitate utilizzando diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 85 *decies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007, validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, possono convertirli presentando richiesta di conversione in autorizzazione al reimpianto entro il 31 dicembre 2020. I diritti di reimpianto per i quali non è presentata la richiesta di conversione entro il 31 dicembre 2020 non sono più utilizzabili per l'impianto di vigneti. L'autorizzazione al reimpianto da conversione scade il 31 dicembre 2023.

I diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1493/1999, non esercitati entro il 31 dicembre 2015, possono essere convertiti in autorizzazione, previa richiesta. Tale autorizzazione deve essere utilizzata entro il 31 luglio 2016.

I diritti di reimpianto concessi dalla riserva regionale (ai sensi della Delibera n. 470/2014), non esercitati entro il 31 dicembre 2015, possono essere convertiti in autorizzazione, previa richiesta. Tale autorizzazione deve essere utilizzata entro il 31 luglio 2017.

Le domande di conversione indicano il diritto di reimpianto per il quale viene richiesta la conversione stessa con riferimento ai diritti di reimpianto validi presenti nel Registro dei diritti.

Il produttore che intende utilizzare un diritto che ha in portafoglio, pur non essendo il titolare del diritto stesso, allega alla domanda di conversione il consenso del proprietario del diritto a reimpiantare il vigneto sulla superficie aziendale.

La procedura per la conversione in autorizzazione dei diritti è la seguente:

- il produttore presenta domanda di conversione del diritto in autorizzazione per reimpianto e iscrizione nel Registro delle autorizzazioni. La domanda prevede l'individuazione da parte del produttore del diritto da convertire e delle particelle che saranno oggetto di reimpianto,
- il Servizio territoriale, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda:
 - effettua il controllo sulla validità e titolarità del diritto, incluso l'eventuale consenso del proprietario del terreno nei casi sopra previsti, nonché la verifica in anagrafe delle aziende agricole del possesso di adeguata superficie per l'impianto;
 - cancella il diritto dal Registro dei diritti e iscrive l'autorizzazione alla conversione del diritto per reimpianto nel Registro delle autorizzazioni. Il procedimento si intende concluso con la registrazione della autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni;
 - comunica al produttore l'avvenuta iscrizione della autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni.

In caso di esito negativo si applicano le disposizioni di cui al punto 5.

7 AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE SUPERFICI ESTIRPATE

Al fine di permettere il controllo delle superfici vitate e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è istituito il Registro delle superfici estirpate.

La procedura relativa all'aggiornamento del Registro delle superfici estirpate è la seguente:

- il produttore che intende estirpare una superficie vitata effettua una comunicazione di intenzione all'estirpo almeno 60 giorni prima della realizzazione dei lavori. Nella comunicazione il produttore individua la superficie che intende estirpare e le particelle che saranno oggetto di estirpazione;
- qualora il produttore non sia proprietario del terreno allega alla comunicazione il consenso all'estirpazione e all'eventuale reimpianto firmato da tutti i proprietari del terreno sul quale è impiantata la superficie vitata da estirpare;
- il Servizio territoriale, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione:
 - effettua la verifica della superficie che il produttore intende estirpare e il controllo della regolarità dell'impianto;
 - verifica la presenza dell'eventuale consenso dei proprietari del terreno.

Qualora il procedimento si concluda con esito negativo (ad esempio vigneto irregolare oppure mancato consenso all'estirpazione ed eventuale reimpianto) il Servizio territoriale comunica al produttore che l'estirpazione, se effettuata, non darà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata darà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario.

- entro 60 giorni dalla realizzazione dei lavori di estirpazione, nel caso in cui non i termini non siano stati sospesi dal Servizio territoriale il produttore presenta la comunicazione di avvenuta estirpazione.

A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione il Servizio territoriale, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, effettua le verifiche come previsto al successivo punto 17 relativo ai controlli e:

- aggiorna lo schedario viticolo;

- aggiorna il Registro delle superfici estirpate;
- comunica al produttore l'esito istruttorio.

La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Qualora il procedimento si concluda con esito negativo (ad esempio vigneto irregolare, vigneto non estirpato oppure mancato consenso all'estirpazione ed eventuale reimpianto) il Servizio territoriale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata dà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario.

8 AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO

Il produttore che ha estirpato una superficie vitata può presentare domanda di autorizzazione al reimpianto per reimpiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda.

L'autorizzazione al reimpianto di varietà di uve da vino è concessa ai produttori che:

1. hanno rispettato la procedura di estirpazione di cui al punto 5;
2. hanno presentato una richiesta di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione;
3. possiedono superficie agricola sufficiente per effettuare il reimpianto/impianto.

L'autorizzazione al reimpianto è rilasciata per una superficie corrispondente a quella iscritta nel Registro delle superfici estirpate.

La procedura è la seguente:

- il produttore presenta domanda di autorizzazione al reimpianto in riferimento alla superficie presente nel Registro delle superfici estirpate. La domanda prevede l'individuazione delle particelle che saranno oggetto di reimpianto. Nel caso in cui il produttore non sia proprietario di tali particelle alla domanda è allegato il consenso dei proprietari del terreno;
- il Servizio territoriale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda:
 - effettua il controllo della superficie presente nel Registro delle superfici estirpate, dell'eventuale consenso dei proprietari del terreno, nonché la verifica in anagrafe del possesso di adeguata superficie per l'impianto;
 - cancella la corrispondente superficie dal Registro delle superfici estirpate ;
 - iscrive l'autorizzazione al reimpianto nel Registro delle autorizzazioni. Il procedimento di autorizzazione si intende concluso con la iscrizione nel Registro delle autorizzazioni;
 - comunica al produttore l'avvenuta iscrizione dell'autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni.

In caso di esito negativo si applicano le disposizioni di cui al punto 5.

Trascorse due campagne dalla estirpazione (data dell'estirpazione come dichiarata dal produttore) la superficie presente nel Registro delle superfici estirpate non può più essere utilizzata per richiedere una autorizzazione al reimpianto.

9 PROCEDIMENTO DI REIMPIANTO/IMPIANTO

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di una autorizzazione per nuovi impianti (punto 4), di una autorizzazione da conversione di diritto di reimpianto (punto 6) o di una autorizzazione al reimpianto (punto 8), può procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda, entro il termine di validità dell'autorizzazione.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto reimpianto/impianto, con riferimento all'autorizzazione iscritta nel Registro, entro 60 giorni dalla data di impianto.

A seguito della comunicazione di avvenuto impianto il Servizio territoriale, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua le verifiche come previsto al successivo punto 15 relativo ai controlli e:

- cancella la corrispondente superficie dal Registro delle autorizzazioni;
- aggiorna lo schedario viticolo;
- comunica al produttore l'esito istruttorio.

Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata sia inferiore rispetto a quanto iscritto nel Registro delle autorizzazioni, il residuo può essere utilizzato entro la scadenza prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore presenta ulteriore comunicazione di avvenuto impianto.

10 REIMPIANTO ANTICIPATO

L'autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata al produttore che si impegna ad estirpare in un'unica soluzione una equivalente superficie vitata aziendale regolarmente autorizzata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti. L'impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione per un importo pari a euro 5.500 per ettaro con durata di nove anni.

L'autorizzazione al reimpianto anticipato può essere richiesta solo dal produttore che non dispone di diritti in portafoglio ancora da convertire.

Se il produttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, o estirpa una superficie inferiore, la superficie impiantata, o la differenza di superficie è considerata impiantata senza autorizzazione.

La procedura per il reimpianto anticipato è la seguente:

- il produttore presenta domanda di autorizzazione reimpianto anticipato con allegati la garanzia fideiussoria e l'impegno ad estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. La domanda prevede l'individuazione da parte del produttore delle particelle con il vigneto da estirpare e delle particelle che saranno oggetto di reimpianto. Qualora il produttore non sia proprietario del terreno allega alla comunicazione il consenso all'estirpazione e al reimpianto anticipato firmato da tutti i proprietari del terreno sul quale è impiantata la superficie vitata da estirpare, nonché il consenso dei proprietari del terreno oggetto di reimpianto nel caso in cui le particelle interessate non siano di proprietà del produttore;
- entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Servizio territoriale:
 - effettua il controllo della regolarità delle superfici vitate da estirpare, della documentazione allegata alla domanda, dell'eventuale consenso dei proprietari dei terreni interessati, nonché la verifica in anagrafe del possesso di adeguata

superficie per l'impianto;

- iscrive l'autorizzazione al reimpianto anticipato nel Registro delle autorizzazioni;
- comunica al produttore l'avvenuta iscrizione della autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni.

In caso di esito negativo si applicano le disposizioni di cui al punto 5.

Entro 60 giorni dalla data di impianto il produttore presenta comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato con riferimento all'autorizzazione iscritta nel Registro.

A seguito della comunicazione di avvenuto impianto il Servizio territoriale, entro 60 giorni, effettua le verifiche come previsto al successivo punto 15 relativo ai controlli e aggiorna:

- lo schedario viticolo;
- il Registro delle autorizzazioni.

Se entro tre anni dalla concessione dell'autorizzazione il produttore non ha realizzato l'impianto e presentato comunicazione di avvenuto impianto, l'autorizzazione cessa di produrre effetti.

Entro 60 giorni dall'avvenuta estirpazione il produttore presenta comunicazione di avvenuta estirpazione per una superficie vitata corrispondente alla superficie impiantata.

A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione il Servizio territoriale, entro 60 giorni, effettua il controllo in loco e:

- aggiorna lo schedario viticolo;
- svincola la fideiussione. Con lo svincolo della garanzia fideiussoria si conclude il procedimento di reimpianto anticipato;
- comunica al produttore l'esito istruttorio.

Se entro 4 anni dalla data di impianto il produttore non effettua l'estirpazione la nuova superficie vitata è considerata impiantata senza autorizzazione. In tal caso il Servizio territoriale attiva la procedura sanzionatoria e procede all'escussione della fideiussione.

La superficie estirpata nell'ambito del procedimento di reimpianto anticipato deve essere pari alla superficie impiantata.

Se il produttore intende estirpare una superficie maggiore rispetto a quella del reimpianto anticipato e, per la parte eccedente, intende effettuare un ulteriore reimpianto, prima dell'estirpazione deve avviare un procedimento di aggiornamento del Registro delle superfici estirpate, come previsto al punto 5.

11 MODIFICA DELLA SUPERFICIE PER CUI È CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE

Il produttore che intende impiantare in una superficie dell'azienda diversa, in tutto o in parte, da quella indicata nella domanda di autorizzazione deve presentare al Servizio territoriale apposita comunicazione di variazione. Alla comunicazione deve essere allegato, se dovuto, il consenso degli eventuali diversi proprietari del terreno. Tale comunicazione deve pervenire al più tardi contestualmente alla presentazione della comunicazione di fine lavori.

12 COMUNICAZIONE DI RICONVERSIONE VARIETALE DI SUPERFICI VITATE

Un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere riconvertito sostituendo, mediante sovrainnesto, la varietà impiantata con altra iscritta nell'Elenco delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna.

La comunicazione di intenzione è obbligatoria e deve essere presentata al Servizio territoriale almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

Entro 60 giorni dalla comunicazione il Servizio territoriale effettua i controlli e qualora il procedimento si concluda con esito negativo (ad esempio varietà non idonea alla coltivazione, superficie vitata soggetta a vincoli) comunica al produttore che il sovrainnesto non può essere effettuato.

Entro 60 giorni dall'avvenuto sovrainnesto il produttore presenta comunicazione di realizzazione dei lavori.

Entro 60 giorni dalla comunicazione il Servizio territoriale effettua le verifiche come previsto al successivo punto 15 relativo ai controlli ed aggiorna lo schedario viticolo.

13 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO

In un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere adeguato il sistema di allevamento per renderlo razionale.

La comunicazione di intenzione è obbligatoria e deve essere presentata al Servizio territoriale almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

Entro 60 giorni dalla comunicazione il Servizio territoriale effettua i controlli e qualora il procedimento si concluda con esito negativo (ad esempio superficie vitata soggetta a vincoli) comunica al produttore che l'adeguamento del sistema di allevamento non può essere effettuato.

Entro 60 giorni dall'avvenuta modifica della forma di allevamento il produttore presenta comunicazione di realizzazione dei lavori.

Entro 60 dalla comunicazione il Servizio territoriale effettua le verifiche come previsto al successivo punto 15 relativo ai controlli ed aggiorna lo schedario viticolo.

14 SUPERFICI ESENTATE DAL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni gli impianti destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore, a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze, e quelli realizzati nel caso di esproprio per motivi di pubblica utilità.

a) VIGNETI FAMILIARI

Gli impianti di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori devono rispettare le condizioni seguenti:

- a) la superficie non supera 0,1 ha,
- b) il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali,
- c) non sono presenti altre superfici vitate in azienda.

I produttori interessati a realizzare nuovi impianti per il solo consumo familiare comunicano al Servizio territoriale gli estremi catastali dell'impianto, la superficie realizzata, le varietà di vite utilizzate, il sesto di impianto, la forma di allevamento e la planimetria da cui risulta evidenziata la particella dove è stato effettuato l'impianto. La comunicazione è obbligatoria.

La procedura è la seguente:

- entro 60 giorni dalla data di impianto il produttore presenta comunicazione di avvenuto impianto,

- a seguito della comunicazione il Servizio territoriale aggiorna lo schedario viticolo.

Il Servizio territoriale effettua controlli a campione sugli impianti familiari realizzati al fine di verificare la loro conformità alle norme vigenti. In caso di non conformità il vigneto è considerato vigneto non familiare e pertanto impiantato senza autorizzazione.

L'estirpazione dei vigneti familiari non dà diritto ad autorizzazioni al reimpianto.

Il vigneto familiare può diventare un vigneto produttivo, se vi sono le condizioni tecniche (esempio varietà idonea alla coltivazione in regione), mediante le autorizzazioni di nuovo impianto di cui al punto 2.

b) ESPROPRI

Il produttore privato di una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa.

Il produttore comunica l'estirpo e il successivo reimpianto allegando copia del provvedimento di esproprio, planimetria della superficie estirpata e di quella reimpiantata per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

Il Servizio territoriale competente effettua il controllo sugli impianti realizzati a seguito di esproprio al fine di verificare la loro conformità alle norme vigenti. In caso di non conformità il vigneto è considerato impiantato senza autorizzazione.

c) NUOVI IMPIANTI DI VITI SPERIMENTALI

I nuovi impianti di viti a scopo sperimentale hanno validità soltanto per il periodo previsto per la sperimentazione. Al termine di tale periodo, il produttore estirpa tale superficie a sue spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le superfici destinate a scopi di sperimentazione impiantate prima del 1° gennaio 2016 sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni previste dalla delibera n. 192/2008 fino al termine del periodo di sperimentazione autorizzato. Al termine di tale periodo si applicano le norme di cui ai punti a) e b).

E' fatto obbligo al richiedente di:

- a) non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione. Nell'ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere quantità di vino, nella misura necessaria per la valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate,
- b) estirpare le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione facendosi carico delle spese relative. L'estirpo della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

I produttori, i consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura comunicano al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e, per conoscenza, al Servizio territoriale competente, l'intenzione di realizzare vigneti sperimentali almeno 90 giorni prima di dare avvio alle relative operazioni.

Nella comunicazione devono essere indicati:

- il responsabile scientifico della sperimentazione,

- i riferimenti catastali dell'impianto,
- la dimensione dell'impianto,
- le caratteristiche tecniche dell'impianto,
- il periodo previsto di sperimentazione.

Alla comunicazione, devono essere allegati:

- una relazione tecnica redatta a cura di un Ente o Istituto di ricerca con indicati:
 - gli obiettivi e la durata della ricerca,
 - il programma dettagliato di attività, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
 - l'ubicazione e l'entità delle superfici da impiantare, caratteristiche tecniche dei vigneti,
 - i risultati che si prevede di raggiungere e il carattere innovativo della sperimentazione proposta,
 - la piena disponibilità a divulgare i risultati della sperimentazione ed a consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche;
- impegno ad effettuare le operazioni di estirpazione del vigneto sperimentale al termine del periodo di sperimentazione o a regolarizzare l'impianto qualora la sperimentazione dia esito positivo.

La Regione entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione invia al produttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e richiede, se necessario, integrazioni e i termini del procedimento sono sospesi. Le integrazioni dovranno pervenire entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta pena l'archiviazione della pratica.

Decorso il termine dei 90 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il produttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Nel caso in cui la valutazione sia negativa il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera comunica al richiedente che l'impianto sperimentale non può essere realizzato.

La comunicazione di avvenuto impianto deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dei lavori al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e al Servizio territoriale sul cui territorio ricade il vigneto. Il Servizio territoriale verifica, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, se l'impianto è stato realizzato in conformità alla comunicazione.

Il vigneto sperimentale deve essere individuato con apposita segnaletica, da installare in modo visibile, sulla quale deve essere scritto: "impianto sperimentale art. 62, comma 4, Regolamento (UE) n. 1308/2013".

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione deve trasmettere alla Regione una relazione annuale sullo stato di avanzamento ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali fatti modificativi del progetto.

Al termine del periodo della sperimentazione il responsabile scientifico del progetto deve trasmettere una relazione finale sui risultati conseguiti, pena l'impossibilità di impiantare ulteriori vigneti sperimentali. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione sono a disposizione della Regione.

Decorso il termine per la sperimentazione il responsabile scientifico del progetto comunica al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e al Servizio territoriale

competente l'avvenuta estirpazione del vigneto sperimentale entro 60 giorni dall'effettuazione. Entro 60 giorni dalla comunicazione il Servizio territoriale sul cui territorio ricade il vigneto verifica l'avvenuta estirpazione.

Le superfici vitate non estirpate al termine del periodo di sperimentazione sono considerate impiantate senza autorizzazione.

Per le varietà di viti impiantate a scopo sperimentale le cui prove si sono concluse con esito positivo, è possibile avviare l'iter procedurale per ottenere la classificazione delle varietà medesime nell'elenco di quelle idonee alla coltivazione.

Per i vigneti le cui prove hanno dato esito positivo il produttore può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto (art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013) oppure un'autorizzazione per conversione di un diritto di reimpianto (art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013).

d) VIGNETI DI PIANTE MADRI PER MARZE

Nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate malattie dannose o letali per la vite, e le zone che si configurano esposte a tale rischio al momento della comunicazione o si presume lo siano a breve termine.

Gli impianti realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale.

Nel corso del periodo di produzione delle marze le uve prodotte non sono vendemmiate oppure, se raccolte devono essere distrutte.

La procedura per la realizzazione di vigneti di piante madri per marze è la seguente:

- il vivaista in possesso di autorizzazione all'attività di produzione di piante e materiali di moltiplicazione comunica l'intenzione di realizzare campi madre per marze almeno 90 giorni prima dell'impianto al Servizio territoriale competente e per conoscenza al Servizio Fitosanitario regionale,
- tale comunicazione contiene:
 - i riferimenti catastali dell'impianto,
 - la dimensione dell'impianto,
 - i vitigni da impiantare ed eventuali cloni,
 - la categoria del materiale da impiantare come definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio, dell'11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 69/193/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CE,
 - il periodo previsto di produzione dell'impianto.
- il Servizio territoriale entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione invia al produttore eventuali osservazioni e richiede, se necessario, eventuali integrazioni. Decorso il termine dei 90 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il vivaista può procedere alla realizzazione dell'impianto;
- il vivaista entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori comunica al Servizio

territoriale la data in cui l'impianto è stato realizzato;

- il Servizio territoriale entro 90 giorni dalla comunicazione di fine lavori, verifica se l'impianto è stato realizzato in conformità alla comunicazione e aggiorna lo schedario viticolo.

I nuovi impianti hanno validità soltanto per il periodo indicato nella comunicazione.

Decorso il termine per la produzione di piante madri per marze il vivaista comunica l'avvenuta estirpazione del vigneto entro 60 giorni dall'effettuazione. Entro 60 giorni dalla comunicazione il Servizio territoriale sul cui territorio ricade il vigneto verifica l'avvenuta estirpazione.

Il vivaista, o il produttore nel caso in cui il vivaista non abbia il possesso dei terreni, può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto (art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013) oppure un'autorizzazione per conversione di un diritto di reimpianto (art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013).

15 PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE ANOMALIE

Le unità vitate iscritte nello schedario viticolo e che risultano in anomalia (incongruenza dato alfanumerico/dato grafico) non possono essere impiegate nei procedimenti del settore vitivinicolo quali:

- variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale;
- accesso a misure strutturali e di mercato;
- dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle Denominazioni d'Origine Protetta (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

Le tipologie di anomalie e le cause che le originano sono:

α) Anomalia **A1**: poligono GIS senza UNAR vite in schedario.

L'anomalia A1 si genera quando alla particella è associato, sul GIS, almeno un poligono vitato (codice 410) con superficie superiore a 20 mq e non è associata alcuna UNAR vite in schedario.

I casi che generano questa anomalia possono essere molteplici: un'errata fotointerpretazione della particella, particella oggetto di frazionamento presente solo in grafica, mancato aggiornamento dello schedario viticolo, ecc.

β) Anomalia **A2**: UNAR vite senza poligoni GIS compatibili.

L'anomalia A2 si genera quando alla particella è associata almeno una UNAR Vite e non esiste nessun poligono vitato (codice 410) associato nel GIS.

I casi che generano questa anomalia possono essere molteplici: la presenza di nuovi vigneti non visibili in foto (di norma l'aggiornamento delle foto aeree è triennale), un'errata fotointerpretazione della particella, particella oggetto di frazionamento non presente in grafica, mancato aggiornamento dello schedario, ecc.

χ) Anomalia **A3**: UNAR vite non collegate a suoli GIS vite (codice uso del suolo 410).

L'anomalia A3 si genera quando ad una particella risulta associata almeno una UNAR vite non collegata ad alcun poligono GIS vite.

L'anomalia sussiste anche se, in presenza di UNAR e poligoni collegati, vi è almeno una UNAR o un poligono vitato (codice 410) superiore a 20 mq spurio.

Nel caso in cui una particella abbia una superficie totale minore o uguale a 20 mq l'anomalia è irrisolvibile.

δ) Anomalia **A4**: incoerenza di superficie tra UNAR vite e poligono GIS collegato.

Si genera un'anomalia A4 quando non c'è corrispondenza di superficie tra la somma delle UNAR collegate ad una particella ed il corrispondente poligono GIS.

Procedura di risoluzione dell'anomalia A4

Il funzionario deve verificare la correttezza di UNAR e poligono GIS 410.

Prima di procedere alla risoluzione dell'anomalia, il funzionario verifica la corretta poligonazione del vigneto e la corretta superficie dell'UNAR e opera in modo tale da adeguare il dato grafico al dato alfanumerico.

ε) Anomalia **A5**: scheda UNAR errata o incompleta

Si genera un'anomalia A5 quando, sulla particella, è presente almeno una scheda UNAR vite con dati mancanti o incompleti.

La procedura per la risoluzione delle anomalie è la seguente:

Il produttore che dalla consultazione dello schedario viticolo verifica la presenza di unità vitate in anomalia presenta una istanza di risoluzione anomalie. La risoluzione delle anomalie deve essere proposta per tutte le unità vitate che insistono su una particella. La domanda stampata e firmata è inviata al Servizio territoriale e contiene la lista delle UNAR in anomalia con i riferimenti catastali delle particelle;

Il Servizio territoriale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza effettua la lavorazione della consistenza grafica e alfanumerica della/e particella/e oggetto di anomalia, creando/eliminando/variando la/le UNAR dallo schedario e/o modificando il codice culturale del poligono. Al termine della risoluzione delle anomalie invia comunicazione al produttore.

16 SANZIONI

La realizzazione di superfici vitate senza autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e delle sanzioni di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 560/2015.

Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i conduttori di superfici vitate privi di autorizzazione devono provvedere all'estirpo, a loro spese, delle superfici medesime.

Se il produttore non effettua l'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, il Servizio territoriale assicura l'estirpazione dell'impianto non autorizzato entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. Il costo dell'estirpazione è posto a carico del produttore, che comunque è tenuto anche al pagamento della sanzione. Il costo dell'estirpazione degli impianti non autorizzati effettuato a cura del Servizio territoriale viene quantificato in euro 5.500 ad ettaro.

Ai conduttori che hanno realizzato vigneti privi di autorizzazioni si applicano le sanzioni di cui al successivo paragrafo.

Nelle more dell'adozione di specifici atti a livello nazionale, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5 del Reg. (UE) n. 560/2015 di seguito quantificate:

- 6.000 euro per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità;
- 12.000 euro per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;

- 20.000 euro per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.

Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

17 CONTROLLI RELATIVI AL POTENZIALE VITICOLO

Le attività di controllo sull'osservanza delle norme del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli spettano ai Servizi territoriali nel cui territorio si trova la prevalenza della superficie vitata.

Il Servizio territoriale titolare del controllo si può avvalere della collaborazione degli altri Servizi territoriali, sia per i controlli amministrativi, sia per i controlli in loco, previo specifico accordo.

a) Controllo delle informazioni dello schedario viticolo

I Servizi territoriali provvedono per ogni produttore, almeno ogni cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale e, se necessario, provvedono ad aggiornare lo schedario.

Tale controllo corrisponde ad un controllo annuale di almeno il 20% dei fascicoli viticoli istruiti.

Quando in occasione dei controlli effettuati relativamente ai procedimenti del sistema di autorizzazioni il Servizio territoriale procede alla verifica dell'intera consistenza viticola aziendale, tali controlli concorrono alla determinazione della percentuale di cui sopra.

b) Controllo relativo ai procedimenti per la gestione del potenziale viticolo

Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e in loco.

I controlli amministrativi sono sistematici e comportano, fra l'altro, controlli incrociati con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al capo II del Reg. (UE) n. 1306/2013. Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti, i Servizi territoriali si avvalgono dello schedario viticolo.

I controlli in loco sono svolti a campione.

Il numero minimo di controlli che i Servizi territoriali svolgono è di almeno il 10% delle istanze e comunicazioni presentate nel mese antecedente l'estrazione del campione.

Il campione è selezionato dai Servizi territoriali in modo che almeno il 30% del campione sia estratto in base all'analisi del rischio. I fattori di rischio sono:

- procedimenti che coinvolgono la maggiore superficie;
- procedimenti presentati da produttori per i quali siano state rilevate criticità in precedenza (sanzioni in materia di potenziale o relative ai contributi, istanze non ammesse nelle campagne precedenti);
- procedimenti per i quali i controlli amministrativi abbiano rilevato incongruenze o dati incompleti;
- ulteriori elementi ritenuti utili per l'efficacia dei controlli.

I controlli in loco effettuati per la verifica della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti sono conteggiati nel numero dei controlli necessari per ottemperare all'obbligo del controllo.

Il campione da sottoporre a controllo, nonché la metodologia utilizzata per la sua estrazione, sono definiti con apposito verbale.

Nei procedimenti che prevedono l'estirpazione di superficie vitata il controllo prima dell'estirpazione comporta la verifica dell'esistenza del vigneto e la consistenza.

Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo schedario viticolo è aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l'obbligo del controllo in loco prima dell'estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5% delle domande, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative i Servizi territoriali aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno in corso e l'anno successivo. Se il 10% dei controlli in loco effettuati sul numero totale di istanze e comunicazioni non ricomprende un numero di procedimenti che prevedono l'estirpazione pari al 5% degli stessi i Servizi territoriali effettuano ulteriori controlli in loco fino al raggiungimento di tale percentuale minima.

Le percentuali di controllo sopra indicate sono calcolate sul totale delle istanze e comunicazioni presentate dal CAA gestore del fascicolo e dal produttore in proprio o tramite mandatario.